



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determina aliquota addizionale comunale Irpef 2017

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
BORASO Alberto	x	
GUANDALINI Andrea		x
BRAGA Daniele	x	
MURARO Marilisa	x	
ROVARIO Silvia	x	
MIRABELLI Cristina		x
	9	2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto. Determina aliquota addizionale comunale Irpef 2017

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Paesanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 recante: “Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a norma dell’art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191” e, in particolare l’art. 1 comma 3 come sostituito dall’art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 1997), che testualmente recita: “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.legisl. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

Visto l’art. 1 comma 143 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita: “a decorrere dall’anno di imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i.:

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: “ art. 7- Regolamenti: nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”

Visto l’art. 1 comma 11 del D.L. 138/11 che stabilisce la sospensione del blocco di modifica delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF a decorrere dall’anno 2012, consentendo di aumentare l’aliquota fino al massimo dello 0,80%, venendo meno tra l’altro all’obbligo dell’aliquota unica, prevedendo dunque la possibilità di differenziare le aliquote unicamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il termine entro il quale il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio di previsione per il 2017 e i relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/00), inizialmente previsto per il 31 dicembre 2016, è stato oggetto di una doppia proroga, prima ad opera dell’art. 1, comma 454, della “*Legge di bilancio 2017*”, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57), e poi in base alle disposizioni di

cui all'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "*Milleproroghe*"), ovvero è stato posticipato **al 31 marzo 2017**.

Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale e confermando altresì l'impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali;
- gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere esclusi dal blocco delle tariffe imposte.

Visto lo schema di bilancio di previsione **2017/2018/2019** approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione **n. 16 del 02/02/2017**;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 settembre 2013 con la quale si incrementava per l'anno 2013 detta imposta, fissandola allo 0,6%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 maggio 2016 con la quale veniva riconfermata l'aliquota dello 0,6 per cento per l'anno 2016 dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Ritenuto riconfermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, attualmente pari allo 0,6%, essendo comunque garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 9 , contrari 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%.
- 2) Di inviare la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale” affinché provveda al suo inserimento sul sito www.finanze.gov.it ai sensi del Decreto Ministeriale 31 maggio 2002.
- 3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

con voti favorevoli n. 9 contrari 0 astenuti 0 , resi per alzata di mano dai Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, onde provvedere, nella odierna seduta, all'approvazione del Bilancio di previsione 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 21.02.2017 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
